

STUDIO PICCO

Associazione professionale

Consulenza tributaria, del lavoro e revisione legale

Piazza della Vittoria 7/14 16121 Genova. Tel 010592750-010591418 fax 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

Genova, 24 luglio 2020

CIRCOLARE NUMERO 18/2020

Ai signori clienti

Loro indirizzi

Oggetto: BONUS CORONAVIRUS - LOCAZIONI, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

I Decreti emanati a seguito della crisi determinatasi con il dilagare dell'epidemia da **Coronavirus** contengono alcune agevolazioni, sotto forma di **crediti d'imposta**, per aiutare e sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla crisi.

Andando più nel dettaglio, tra le principali misure si segnalano le seguenti:

- credito d'imposta, riservato agli esercenti attività d'impresa, pari al **60% del canone di locazione**, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65 D.L. n. 18/2020);
- credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del **canone di locazione**, di *leasing* o di concessione di immobili **ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (art. 28 D.L. n. 34/2020);
- credito d'imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, pari al **60% delle spese sostenute**, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (art. 120 D.L. n. 34/2020);
- credito d'imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60000 euro per la **sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**, i.c.d. **DPI** (art. 125 D.L. n. 34/2020).



Pur trattandosi di misure agevolative differenti quanto ai soggetti coinvolti e all'oggetto delle agevolazioni, le norme contengono alcune regole in comune.

Tra tutte, la possibilità di poter **cedere il credito a soggetti terzi**.

In particolare, l'art 122 del DL n 34/2020 (meglio conosciuto come "Decreto Rilancio"), prevede la cessione dei crediti d'imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali

Per far sì che i soggetti interessati possano procedere alla richiesta dei bonus e all'eventuale opzione per la loro cessione, sono stati emanati i conseguenti provvedimenti attuativi.

In particolare, si fa riferimento:

- al **provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020** che ha definito le regole per il credito d'imposta per botteghe e negozi (art 65 DL n 18/2020) e per il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art 28 DL n 34/2020);
- al **provvedimento 10 luglio 2020** nel quale l' Agenzia delle entrate si è occupata delle regole attuative del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art 120 DL n 34/2020) e del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020).

Inoltre, sono stati emanati alcuni **chiarimenti** con la **circolare 6 giugno 2020, n. 14/E** (ha approfondito il credito d'imposta ex art 28 DL n 34/2020) e la **circolare 10 luglio 2020, n. 20/E** (si occupa del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 D.L. n. 34/2020 e credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex art 125 D.L. n. 34/2020).

Di seguito, si cerca di riassumere le principali misure agevolative sopra descritte alla luce dei provvedimenti attuativi e dei chiarimenti delle Entrate.

I bonus anti-COVID

Bonus affitti e locazioni immobili non ad uso abitativo

Bonus affitti negozi e botteghe - regole generali	Previsto un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60% dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020 , di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Tale credito di imposta non spetta alle attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Bonus locazioni immobili non ad	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente



<p>uso abitativo - regole generali</p>	<p>a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i "solari"), spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.</p> <p>Il credito di imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; - agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente; - è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; - non è cumulabile con il credito d'imposta sugli affitti dei negozi di cui all'art 65 D.L. n. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.
<p>Codici tributo</p>	<p>Con le risoluzioni n. 13/E del 20 marzo 2020 e 32/E del 6 giugno 2020 sono stati istituiti i codici tributo "6914" e "6920", per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, rispettivamente il bonus affitti negozi e botteghe e il bonus per le locazioni di immobili non ad uso abitativo.</p>

Bonus adeguamento ambienti di lavoro e acquisto DPI

<p>Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro - regole generali</p>	<p>E' previsto, per gli operatori con attività aperte al pubblico, quali bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, nonché per le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli</p>
--	--

	<p>investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021 ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p>
<p>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p>	<p>Previsto, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.</p> <p>Il credito d'imposta è esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo.</p> <p>In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro. Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle relative:</p> <p>a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;</p> <p>b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p> <p>c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p> <p>d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p> <p>e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di legge.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.</p>
<p>Regole attuative</p>	<p>L'agenzia delle entrate, con il provvedimento 10 luglio 2020 ha approvato il modello di comunicazione da inviare telematicamente all'agenzia delle entrate per comunicare all'agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Le tempistiche per inviare il predetto modello sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: la

24

comunicazione può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020;

- credito d'imposta per la **sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**: la comunicazione può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Come cedere i crediti d'imposta

Per i crediti d'imposta sopra elencati è prevista la possibilità di cederli anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 D.L. n. 34/2020).

In linea generale, le regole da seguire sono le seguenti:

- i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in **compensazione**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;
- la quota di credito non utilizzata nell'anno **non può essere utilizzata negli anni successivi** e non può essere richiesta a rimborso;
- **non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione** di 1.000.000 di euro nel 2020 (legge n. 388/2000) e quello annuale di 250 mila euro (legge n. 244/2007);
- la cessione può essere effettuata anche **nei confronti del locatore o concedente**, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Passando alle **modalità attuative**, si evidenzia che:

- per quanto riguarda i bonus affitti negozi e botteghe (art. 65 D.L. n. 18/2020) e locazioni immobili non abitativi (art. 28 D.L. n. 34/2020) la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata **dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle entrate, a pena d'inammissibilità (provvedimento 1 luglio 2020); per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti sono stati previsti i seguenti codici tributo: "6930" per il bonus ex art. 65 D.L. n. 18/2020 e "6931" per il credito d'imposta ex art. 28 D.L. n. 34/2020 (risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E);
- per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione del credito può avvenire **a decorrere dal 1° ottobre 2020**, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa;
- per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, **fino al 31 dicembre 2021** i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.



Crediti d'imposta sulle locazioni: comunicazioni delle cessioni dal 13 luglio

Via libera alle comunicazioni relative alle cessioni del bonus botteghe e del bonus sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda. L'opzione potrà essere comunicata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti d'imposta a partire dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per l'invio tramite intermediari abilitati. I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti.

Entra nel vivo la cessione del **bonus botteghe** e del **bonus sui canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo e **affitto d'azienda**.

L'opzione potrà essere comunicata successivamente alla cessione a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, tramite un'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Le regole operative per comunicare il trasferimento dei crediti di imposta, istituiti rispettivamente dal **decreto Cura Italia** (D.L. 18/2020, articolo 65) e dal **decreto Rilancio** (D.L. 34/2020, articolo 28), sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020.

Credito cedibile

La cessione dei crediti di imposta è prevista dall'articolo 122 del decreto Rilancio, e consente ai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La **comunicazione** dell'avvenuta **cessione dei crediti d'imposta** dovrà essere effettuata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi tramite l'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

È invece rimandata a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di invio della comunicazione tramite intermediari.

Attenzione. Per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato (circolari 8/E/2020 e 14/E/2020). Pertanto, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Al riguardo, con la circolare 14/E/2020 sul credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di cessione del credito d'imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In tal caso, quindi, è possibile fruire del credito d'imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

Come compilare la comunicazione



Il modello di comunicazione si compone di diversi riquadri.

Il primo è quello riguardante i **dati del cedente** in cui deve essere riportato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi.

C'è poi il riquadro "**Dati relativi al rappresentante**" in cui deve essere indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante del soggetto cedente (questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente) Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto (l'elenco completo dei codici di carica è consultabile nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it).

Nel terzo riquadro "**Tipologie di credito ceduto**" deve essere specificata, barrando la corrispondente casella, la tipologia di credito ceduto:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi (di cui all'articolo 65 del decreto Cura Italia);
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, (di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio)

Attenzione. È possibile selezionare una sola tipologia di credito. Pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d'imposta (es' la cessione del bonus botteghe relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell'articolo 65 del decreto Cura Italia e la cessione dei crediti relativi ai canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell'articolo 28 del decreto Rilancio), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Solo per la cessione del credito sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio devono essere indicati:

- il "tipo di contratto" a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella (- Locazione/Affitto; B - Leasing; C - Concessione; D - Contratto di servizi a prestazioni complesse; E - ffitto d'azienda);
- i "mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato" (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure - per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale - aprile e/o maggio e/o giugno).

Per entrambe le tipologie di credito d'imposta ceduto deve essere riportato:

- il relativo ammontare complessivo del credito maturato (nel campo "Importo complessivo del credito d'imposta maturato");
- l'ammontare del credito d'imposta ceduto, nell'omonimo campo, che non deve essere superiore all'importo indicato nel campo precedente (è possibile anche cedere solo una parte del credito d'imposta maturato)

Nel quarto riquadro (Estremi di registrazione dei contratti) vanno indicati gli estremi di registrazione dei contratti (almeno uno) ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto.

Possono essere riportati anche più contratti (fino a un massimo di 10), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di crediti d'imposta relativi a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.

Per ciascun contratto, inoltre, devono essere specificate le seguenti informazioni:



- la data di registrazione, la serie, il numero (e l'eventuale sottonumero);
- l'ufficio dell'agenzia presso il quale il contratto è stato registrato;
- la tipologia di immobile (" " = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno);
- il canone annuo.

In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto, la tipologia di immobile (" " = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno) e il canone annuo.

Il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate espone, a certe condizioni, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione/affitto nei quali il soggetto cedente risulti come conduttore.

Infine, nell'apposito riquadro devono essere indicati:

- il codice fiscale del cessionario;
- la data di cessione;
- l'importo del credito ceduto a tale soggetto.

Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di 10 cessionari.

La somma dei crediti ceduti, elencati in tale riquadro, deve corrispondere all'ammontare del credito d'imposta ceduto indicato in precedenza.

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti.

Nel primo caso, la compensazione sarà possibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle entrate.

Il **modello F24** dovrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo **modello F24 sarà scartato** (lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'agenzia delle entrate).

La quota dei crediti d'imposta ceduti che non sarà utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all'**utilizzo diretto**, i cessionari del credito potranno, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione, cedere ulteriormente i crediti di imposta. La comunicazione della cessione dovrà avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle entrate.

Il successivo cessionario potrà utilizzare i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità.

Si resta a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti

Studio Picco
